

Deliberazione del Consiglio regionale 4 novembre 2014, n. 10 – 35899

Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016'.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue emendato, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);

considerato che l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

preso atto dello Schema di Piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 1° ottobre 2008 e riguardante interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

considerate le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 recanti rispettivamente i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione, fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

visto l'articolo 4 ed in particolare i commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

visti i decreti interministeriali del 24 aprile 2012 che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali e degli istituti tecnici negli spazi di flessibilità previsti rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87/2010 e n. 88/2010;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);

visto il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 ottobre 2013 (Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni degli istituti tecnici con l'opzione «Tecnologie del legno» nell'indirizzo «Meccanica, mecatronica ed energia», articolazione «Meccanica e mecatronica»);

visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ;

preso atto dell'Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali);

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);

vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);

visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340;

vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2013, n. 252-33474 (Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014-2015);

rilevato che, successivamente alla deliberazione del Consiglio regionale n. 252-33474 del 2013 sopra citata, sono intervenute innovazioni normative che incideranno sostanzialmente sulla programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2015-2016;

ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, ed ai fini di una ottimale *governance* territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte, procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2015-2016;

preso atto dell'acquisizione del parere della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 della legge regionale 28/2007;

vista la proposta di delibera della Giunta regionale 20 ottobre 2014, n. 2-434 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI Commissione, espresso a maggioranza in data 27 ottobre 2014;

delibera

di approvare l'atto di indirizzo ed i criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2015-2016, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare alla Giunta regionale la competenza a trasmettere il presente atto, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, alle amministrazioni provinciali piemontesi per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016;

di stabilire che le proposte dei piani provinciali di dimensionamento per l'anno scolastico 2015-2016 dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 21 novembre 2014 ;

di demandare alla Giunta regionale, sulla base dei criteri adottati con il presente atto e sentita la competente commissione consiliare, l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2015-2016 entro il 31 dicembre 2014;

di demandare alla Giunta regionale, sulla base dei criteri adottati con il presente atto:

- la definizione, con propria deliberazione, di termini e modalità di presentazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia da parte dei comuni, successivamente alla scadenza per le iscrizioni all'anno scolastico 2015-2016;
- l'approvazione dell'elenco delle autonomie autorizzate e non autorizzate all'attivazione di tali sezioni, entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei comuni, definita con la deliberazione di cui sopra.

Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016.

Premessa

L'opportunità di indirizzare l'azione politica in coerenza alle azioni definite in sede di programmazione comunitaria 2014-2020 sull'obiettivo 10 "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" richiedono criteri aggiornati ed un nuovo atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016.

L'azione oggetto del presente atto è di fondamentale importanza per la crescita culturale, sociale, economica della Regione, in particolare per quanto attiene al processo in atto di riorganizzazione del sistema istruzione dalla scuola dell'infanzia, alla scuola secondaria di II grado, all'istruzione degli adulti.

Su quest'ultima tipologia di offerta è necessario intervenire al fine di poter definire un assetto organizzativo completo sul territorio regionale, da attuarsi anche sulla base delle sperimentazioni realizzate nell'anno scolastico 2014-2015.

Per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi, è necessario definire sul territorio una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente e progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di II grado.

La Regione è titolare di cruciali funzioni in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa e intende svolgere il suo ruolo da un lato tendendo ad una programmazione il più efficiente possibile, dall'altro salvaguardando le peculiarità del territorio, la cui conformazione è contraddistinta dalla presenza per oltre il 75% di piccoli comuni. La rete scolastica piemontese è caratterizzata da una significativa articolazione, che riflette la frammentarietà della distribuzione territoriale e amministrativa del Piemonte, particolarmente marcata nelle aree montane: infatti, 870 comuni su 1.206 risultano avere almeno un punto di erogazione del servizio scolastico.

La consistenza dell'utenza nelle sedi è differente per i diversi ordini di scuola e risulta influenzata dalla collocazione geografica, ragione per cui - nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle deroghe per i plessi - la Regione tiene conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo dei comuni montani, ma anche di quei comuni con situazione di marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5.000 abitanti ricompresi nell'elenco approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1-10104 del 21 novembre 2008 ed in sinergia con la "Strategia nazionale per le aree interne" della programmazione 2014-2020, volta a contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree, distanti dai grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotate di risorse che mancano alle aree centrali.

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria le sedi sono numerose e diffuse in maniera capillare sul territorio piemontese, sono meno numerose le sedi della scuola secondaria di I e di II grado, che raccolgono mediamente un'utenza maggiore e proveniente da una fascia più ampia.

Nell'anno scolastico 2014-2015 la rete scolastica piemontese risulta complessivamente formata da circa 4.300 sedi, di cui il 19% appartenenti alla scuola non statale. La Regione, nella propria azione programmatica, terrà conto della complementarietà del sistema, valorizzando entrambe le

componenti, promuovendo interlocuzioni con i soggetti del territorio nel rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e agendo con specifiche iniziative di programmazione nel caso di scuole a gestione comunale.

Il servizio statale è gestito da 587 istituzioni autonome e da dieci Centri provinciali per l'istruzione adulti (CPIA). Le autonomie riferite al primo ciclo di istruzione rappresentano oltre il 69% dell'offerta totale, di queste circa un terzo è ancora caratterizzato dal modello cosiddetto "orizzontale". In questi territori dovrà quindi essere favorita l'aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e istituti secondari di I grado, in istituti comprensivi, composti da scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, evidenziando che non si tratta di una soluzione meramente istituzionale-organizzativa, ma si fonda su di un progetto che ha come caratteristiche basilari la continuità educativa e l'integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado.

Nell'anno scolastico 2014-2015 circa il 20% delle autonomie sta programmando e gestendo la propria offerta formativa in situazione di reggenza, ovvero in mancanza di un dirigente scolastico titolare. In questa percentuale sono incluse le autonomie sottodimensionate, in cui sia il dirigente scolastico sia il direttore dei servizi scolastici e amministrativi sono reggenti. Per superare questa situazione si sta operando per la piena attuazione dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2013, n. 128 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), che vedrà la definizione di un accordo con il MIUR, in sede di Conferenza Unificata, in merito all'assegnazione di un contingente di dirigenti scolastici e dei servizi amministrativi da destinare alla rete scolastica delle singole regioni, superando gli attuali parametri relativi al numero minimo di alunni previsti dall'articolo 19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) come modificato dall'articolo 4, commi 69 e 70 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) e confermati successivamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, ovvero di 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nei comuni montani. Tuttavia, poiché il nuovo criterio farà riferimento ad una media regionale di alunni per autonomia è necessario attuare un processo di programmazione, anche intervenendo sugli istituti attualmente sottodimensionati, che consentirà di mantenere, difendere e valorizzare la peculiarità della rete piemontese.

Nell'anno scolastico 2013-2014 oltre 24.000 studenti hanno conseguito un diploma di maturità nella scuola statale. In questo momento di incertezza economica è più che mai necessario impegnarsi per offrire agli studenti le opportunità e gli strumenti per costruire un progetto di studio e di lavoro per il futuro, come sollecitato anche dall'Unione Europea. Risulta, quindi, evidente la necessità di pervenire ad un sistema educativo di qualità elevata, al fine di rendere i processi formativi coerenti con le realtà economiche e sociali del contesto di riferimento.

Il contesto normativo degli ultimi anni ha operato a favore dell'unitarietà del sistema formativo territoriale anche in relazione alla programmazione dell'offerta formativa: la stessa riforma delle scuole secondarie di II grado, avviata a partire dall'anno scolastico 2010-2011, contiene elementi che indirizzano verso una sempre maggiore integrazione della scuola con le altre componenti formative (formazione professionale, sistema universitario ed imprese), così come le recenti disposizioni in tema di poli formativi, di alternanza scuola-lavoro, di apprendimento permanente.

Di fronte ai vari mutamenti in corso, l'offerta formativa deve offrire una gamma di opportunità che tenga conto della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio e ad una migliore occupabilità dei giovani.

Inoltre in sede di programmazione dell'offerta formativa, in particolare nell'autorizzazione di nuovi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni per gli istituti professionali, la Regione terrà conto del

forte impegno che sta caratterizzando la costruzione del sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016 dovrà essere improntata su principi di:

- efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta, anche attraverso azioni di razionalizzazione;
- garanzia di un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili e stabile nel lungo periodo;
- contrasto della dispersione scolastica;
- consentire e favorire opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca.

Tenendo a riferimento il contesto sopra esposto ed il quadro normativo riepilogato di seguito, gli enti di area vasta (province e città metropolitana) ed i comuni dovranno operare le azioni di dimensionamento per l'anno scolastico 2015-2016 con l'obiettivo di costituire un assetto radicato nel territorio e strutture organizzativamente funzionali e stabili nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica ed un'offerta formativa efficaci e qualitativamente adeguati.

Quadro normativo di riferimento

- legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), articolo 21;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che: all'articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle regioni, all'articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;
- decreto Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);
- decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59);
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
- decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007, recante riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
- legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), che all'articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

- schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che all'articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011, che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato, bensì spetta alle regioni nell'ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), che all'articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- legge 4 aprile 2012 n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), che: all'articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e all'articolo 52 in merito alla promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7428 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale);
- decreto interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7431 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale);

- direttiva del Ministro all'istruzione, università e ricerca 1° agosto 2012, n. 69 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010;
- direttiva del Ministro all'istruzione, università e ricerca 1° agosto 2012, n. 70 concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all'Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);
- atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2013;
- decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7.10.2013 "Integrazione dell'elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici, opzione Tecnologie del legno nell'indirizzo Meccanica Meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e Meccatronica";
- legge 128 del 8 novembre 2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- circolare del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 10 aprile 2014, n. 36 (Istruzioni per l'attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello. Trasmissione Schema di Decreto del MIUR di concerto con il MEF) e circolare 23 maggio 2014, n. 39 (Iscrizione ai percorsi per gli adulti a.s. 2014/15);
- decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 524 inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2014-2015;
- il decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per Piemonte 30 giugno 2014, n. 5343 che dispone l'attivazione di 10 centri d'istruzione per gli adulti (CPIA) a partire dall'anno scolastico 2014-2015;
- accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali);
- legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);
- legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- legge regionale del 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna);
- piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 142-50340;

Programmazione della rete scolastica

• *Formazione delle classi*

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal Titolo II, Capo II e III del d.p.r. n. 81/2009, come sintetizzato di seguito:

	Sezioni/Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche)
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclassi)
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti ≥ 22 per classi II, III, IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.

• *Punti di erogazione del servizio*

Per “punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II grado.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno 35 alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno 2 corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno 40 alunni;
- nelle scuole secondarie di II grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale.
- possono essere mantenuti attivi, in deroga, i plessi siti in comuni montani ed in comuni marginali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104:
- di scuola dell'infanzia costituiti con almeno 10 bambini;
- di scuola primaria costituiti con almeno una classe di 10 bambini o una pluriclasse con minimo di 8 e massimo di 18 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado costituite con almeno 20 alunni.

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole
Scuola dell'infanzia	20	10
Scuola primaria	35 (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	10 (pluriclasse min. 8/ max 18)
Scuola secondaria di I grado	40	20 (sezioni staccate)
Scuola secondaria di II grado	previsione di un corso quinquennale	

Ai fini dell'eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni, di cui sopra, anche la presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico, secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

- per le scuole dell'infanzia non più di km 5 da percorrere in non più di 15 minuti;
- per le scuole primarie da km 5 a km 9 da percorrere in non più di 20 minuti;
- per le scuole secondarie di I grado non più di km 10 da percorrere in non più di 30 minuti.

Le province, in collaborazione con gli uffici scolastici territoriali effettuano una ricognizione dei punti di erogazione del servizio non attivi almeno dall'anno scolastico 2012-13, per i quali risulti però ancora presente il codice meccanografico MIUR e li inseriscono nei propri piani provinciali, al fine della loro soppressione.

Nell'ambito della pianificazione i comuni competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado dovranno:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento con riferimento anche all'andamento demografico in corso, rapportata alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori);
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino di utenza;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitato il nuovo punto di erogazione del servizio entro l'avvio dell'anno scolastico 2015/16 ed attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente;

Le province, nei propri piani provinciali, dovranno espressamente indicare il rispetto dei criteri sopra indicati e l'elenco dei plessi da mantenere in deroga.

I plessi di scuola dell'infanzia, per quanto possibile, devono essere mantenuti nei territori attualmente in cui sono già operanti. In caso di richiesta di istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia, la Regione attiva consultazioni con i soggetti del territorio interessati, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

Si evidenzia che la chiusura del servizio di scuola non statale con richiesta di attivazione del servizio di scuola statale presuppone, di norma, l'istituzione di un nuovo punto di erogazione del servizio.

- *Nuove sezioni di scuole dell'infanzia*

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia riguarda:

- l'attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell'infanzia già funzionanti o autorizzate nell'ambito del dimensionamento scolastico;
- il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

In caso istituzione di nuove sezioni a seguito di chiusura di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni per cui sia necessario un intervento articolato su più anni scolastici si procederà sulla base di specifiche programmazioni, in accordo con la provincia di competenza e l'Ufficio scolastico regionale (USR).

Per l'anno scolastico 2015-2016, l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia verrà autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni sede di scuola dell'infanzia e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:

- comuni dove viene meno il servizio pubblico. In tal caso, di norma, sarà assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso, fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente in caso di programmazioni pluriennali.
- completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'anno scolastico 2014-2015 e precedenti;
- scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti complessivo ai comuni il cui territorio è montano ed ai comuni in situazione di marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1-10104, sulla base delle richieste accoglibili. E' prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione.

Sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.p.r. n. 81/2009, la scuola dell'infanzia interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l'anno scolastico 2014-15 non inferiore a 18 bambini (esclusi gli alunni nati fra il 1° ed il 30 aprile 2012), eventualmente derivante anche da scuole viciniori appartenenti alla medesima autonomia.

I comuni dovranno assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia, garantire la disponibilità, a norma di legge, dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l'avvio dell'anno scolastico 2015-2016 ed attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una domanda ammissibile.

In caso di richiesta di istituzione di sezione aggiuntiva di scuola dell'infanzia, la Regione attiva consultazioni con i soggetti interessati, anche al fine di valutare la richiesta dell'utenza in considerazione dell'offerta complessiva del territorio, nel rispetto della libera scelta educativa delle famiglie.

In relazione alle interlocuzioni consolidate con l'USR nella gestione del procedimento, in quanto titolare delle assegnazione delle risorse umane disponibili e della necessità di promuovere una più efficace gestione in considerazione degli obiettivi di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a definire un accordo con l'USR per il trasferimento dell'attivazione di nuove sezioni di infanzia statale in coerenza con gli obiettivi e i principi di cui sopra.

Eventuali modificazioni del numero delle sezioni autorizzate sui plessi, nell'ambito della stessa istituzione scolastica autonoma, dovranno essere richieste dai comuni sede delle scuole dell'infanzia interessate, fermo restando la disponibilità dei locali a norma di legge entro l'avvio dell'anno scolastico 2015-2016.

- *Dimensionamento autonomie scolastiche*

Privilegiare gli accorpamenti assume particolare rilevanza nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla normativa vigente e si evidenzia che l'azione di dimensionamento dovrà consentire il raggiungimento della media regionale indicativa di circa 950 alunni per istituto.

Nella definizione del nuovo assetto dovranno essere considerati, oltre alle caratteristiche orografiche del territorio, anche l'impatto organizzativo che la nuova configurazione potrebbe determinare nella definizione degli organici del personale docente e non docente.

Nel primo ciclo dovrà essere favorita l'aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e istituti secondari di I grado in istituti comprensivi, in particolare nei territori dove risulta ancora diffusa l'aggregazione "orizzontale". La definizione degli istituti comprensivi dovrà presentare - rispetto ai singoli ordini di scuola - una composizione degli alunni proporzionata e che tenga conto dei flussi storici di passaggio degli alunni da un ordine all'altro e tendenzialmente riferirsi al medesimo bacino di utenza.

Nelle autonomie formate da scuole secondarie di II grado (II ciclo), l'aggregazione fra istituti dovrà essere attuata tenendo conto dell'offerta formativa degli stessi, del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo, nonché degli spazi disponibili.

- *Programmazione dell'offerta formativa*

Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l'anno scolastico 2015-2016, dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) e dovranno rispettare i seguenti criteri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo:

- presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici di previsione di un aumento nel numero di iscritti tale da consentire l'attivazione di una classe ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi, ai sensi del d.p.r. n. 81/2009;
- evitare duplicazioni-sovrapposizioni nel bacino di riferimento, anche rispetto all'offerta formativa del sistema dell'IeFP riferita all'assolvimento del diritto-dovere;
- risultare innovativi ed originali in quanto assenti nel bacino di riferimento;
- non essere in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe (al fine di rendere l'offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del territorio è prevista una deroga nei

casi documentati in cui le istituzioni scolastiche e le agenzie formative presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili);

- essere coerenti con l’offerta formativa esistente;
- conciliarsi, per l’intero percorso formativo, con le strutture, le risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o disponibili e consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza;
- armonizzarsi alla rete dei trasporti pubblici esistente.

Le proposte delle province dovranno dare espressamente conto di quanto sopra indicato.

L’istituzione di nuovi indirizzi è condizionata alla sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell’anno scolastico 2014-2015 presso la medesima sede, che potranno proseguire solo a esaurimento delle classi.

I criteri sopra indicati si applicano anche per la richiesta di attivazione delle seguenti articolazioni-opzioni, che sono caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o esercitazioni pratiche:

- le articolazioni Servizi socio-sanitari, odontotecnico e ottico dei Servizi socio sanitari dell’Istituto professionale servizi indirizzo Servizi socio-sanitari;
- le opzioni Scienze applicate e Sezione sportiva del Liceo scientifico;
- l’opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane;
- le sezioni musicale e coreutica del Liceo musicale e coreutica.

Le opzioni ed articolazioni per l’anno scolastico 2015-2016 degli istituti tecnici e professionali dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) ed essere coerenti con i percorsi avviati nell’anno scolastico 2013-2014 e, per gli istituti professionali, finalizzate al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, laddove esista una relazione. Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi seconde attivate nell’anno scolastico 2014-2015 per l’indirizzo di studio di riferimento, e comunque previa verifica del numero degli studenti riferiti a tali classi, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate. I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del Liceo artistico.

Le province effettueranno una ricognizione dell’offerta formativa collegata all’istruzione degli adulti attualmente esistente, compresi i corsi POLIS, provvedendo all’individuazione dei corsi serali da attivarsi ai fini della definizione dell’offerta formativa dei CPIA.

Gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione con l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel piano provinciale. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

Per meglio ottemperare agli aspetti operativi derivanti da quanto sopra disposto, la struttura della Regione competente per materia è delegata a predisporre una mappatura dell’offerta formativa complessiva, in collaborazione con le province, anche al fine del monitoraggio della completa

applicazione di quanto già precedentemente disposto con le deliberazioni del Consiglio regionale 25 ottobre 2011, n. 135-40984, 27 luglio 2012, n. 184-30762 e 29 ottobre 2013, n. 252-33474.

L'offerta formativa pre-riforma, decaduta automaticamente alla fine dell'anno scolastico 2013-2014, prosegue esclusivamente con i percorsi per cui non sia stata approvata la norma di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del d.p.r. n. 89/2010.

- *Sezioni ad indirizzo sportivo*

Ai sensi del d.p.r. n. 52/2013, che regola l'organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. n. 89/2010:

- tale sezione si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche;
- le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati;
- in sede di prima applicazione, non potranno essere istituite sezioni ad indirizzo sportivo in numero superiore a quello delle province fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale di una o più classi di concorso.

A partire dall'anno scolastico 2014-2015, nel Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 48-6966, è stata autorizzata una sezione ad indirizzo sportivo per ciascuna provincia, per complessive otto sezioni. Per l'anno scolastico 2015-2016, l'autorizzazione di ulteriori sezioni è subordinata a quanto sarà disposto in merito dal MIUR.

Fermo restando quanto sopra previsto, le richieste di attivazione dovranno tenere conto del potenziale bacino di utenza, dell'omogeneità dell'area geografica e della idoneità e disponibilità degli impianti e attrezzature che saranno utilizzati, anche sotto il profilo della sicurezza, fin dall'avvio della prima classe di tale sezione. Le proposte delle province, pertanto, dovranno dare espressamente conto di tali requisiti.

- *Liceo internazionale e liceo europeo*

Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del d.p.r. n. 89/2010 non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione di legge.

- *Centri per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)*

Nell'anno scolastico 2014-15 sono stati attivati dieci Centri per l'istruzione degli adulti, a fronte dei sedici programmati nel Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2013, n. 48-6966, mentre nelle aree dove non è stato possibile attivarli sarà possibile avviare sperimentazioni utili a valutare ed individuare l'organizzazione e la tipologia di offerta idonee al fine di estendere a tutto il territorio regionale l'accesso all'istruzione per gli adulti a partire dall'anno scolastico 2015-2016.

La revisione territoriale, in funzione di un'ottimale distribuzione dell'offerta formativa, dovrà tenere conto in primo luogo delle norme relative al numero minimo di alunni per autonomia scolastica già indicate al paragrafo "Dimensionamento autonomie scolastiche"; la consistenza dell'utenza è desumibile sulla base delle serie storiche dei frequentanti, fatte salve nuove differenti disposizioni da parte del MIUR.

Nella definizione dei punti di erogazione del servizio dovranno essere prese in considerazione:

- la presenza di eventuali patti territoriali già esistenti.
- le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la conseguente percorribilità delle vie di comunicazione;
- le specificità dei territori.

Le province dovranno individuare, per ciascun CPIA, la sede ed i punti di erogazione che ad essa fanno riferimento. Potranno essere proposte soluzioni innovative nell'organizzazione-articolazione dei CPIA, in ragione della flessibilità che caratterizza questa tipologia di struttura.

- *Procedure e tempistica*

Il dimensionamento scolastico deve scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze.

Le province, nel rispetto dei criteri indicati dal presente atto in merito alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri deliberati dall'autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado;
- definiscono, approvano il Piano di dimensionamento ed il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con propria deliberazione, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l'espressa motivazione del non accoglimento;
- trasmettono alla Regione il Piano provinciale di dimensionamento ed il Piano provinciale dell'offerta formativa entro il 21 novembre 2014, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe motivate, che dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano regionale .

La Regione, acquisite le proposte dei piani provinciali:

- convoca il Tavolo di confronto istituito con deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2011, n. 135-40984 per illustrare e discutere i piani ed acquisirne i pareri;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;

– approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale, il Piano regionale di dimensionamento scolastico ed il Piano regionale dell’offerta formativa entro il 31 dicembre 2014 e li trasmette all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte per i dovuti adempimenti.

La Regione, con deliberazioni della Giunta regionale:

– successivamente alla scadenza per le iscrizioni all’anno scolastico 2015-2016, definisce termini e modalità di presentazione delle richieste di attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia da parte dei comuni;

– approva l’elenco delle autonomie autorizzate e non autorizzate all’attivazione di tali sezioni, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste da parte dei comuni, definita con la deliberazione di cui sopra;

oppure, in alternativa, approva l’accordo di cui al penultimo capoverso del paragrafo “Nuove sezioni di scuola dell’infanzia” in tempo utile per la definizione del contingente organico da assegnare per l’anno scolastico 2015-2016.

(omissis)